REGIONE CAMPANIA
Prot. 2018. 0192551 22/03/2018 12,42
Mitt. : AVVOCATURA REGIONALE
Ass. : Personale del S.S.R
Classifica : 52.4. Fascicolo : 2 del 2018

Pubblicato il 14/03/2018

N. 02873/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01942/2018 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1942 del 2018, proposto da Eugenio Federico Simeone, Stefano Genovese, Carlo Michele Di Maio, Luciana Agnese Meo, Francesca Gaeta, Annunziata Castiglione, Antonio D'Aniello, Filomena Lo Chiatto, Livia Della Corte Salapete, Antonello Fischietti, Umberto Angrisani, Raffaele Grasso, Fabiana Spina, Ilario Raucci, Raffaele Lanna, Eliodoro Santonicola, Gabriele Barbato, Nicola Della Rocca, Vanna Manganiello, Carlotta Clemenza, Antonio Bianchi, Raffaele Lanzano, Mariateresa Puccillo, Matteo De Luca, Angela Volpe, Ivana Di Domenico, Maria Bianchi, Rosa Griffo, Giuseppe Criscuolo, Eva Lo Greco, rappresentati e difesi dagli avvocati Angela Aiello, Vincenzo Fiengo, e domiciliati presso l'Ufficio di Segreteria del TAR in Roma Via Flaminia n. 189, in assenza di domicilio eletto in Roma,

contro

Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituiti in

giudizio;

Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Rosanna Panariello dell'Avvocatura regionale e domiciliata in Roma, via Poli n. 29;

nei confronti di

Alessio Renga non costituito in giudizio;

per l'annullamento

D.M. del Ministero della Salute del 7 marzo 2006, come modificato dal D.M. 26 agosto 2014 "principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specialistica in Medicina Generale" nella parte in cui omette di stabilire l'attivazione di un'unica graduatoria nazionale;

dell'avviso n.33 del 29/04/2014 che il Ministero della Salute ha pubblicato, sulla G.U. – 4a Serie Speciale, indicante gli estremi di pubblicazione dei bandi di concorso di tutte le Regioni ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, come modificato dal decreto legislativo n. 277 del 8 luglio 2003, e secondo quanto indicato nel decreto ministeriale del 7 marzo 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 2006);

Decreto Dirigenziale n. 7 del 23/03/2017- pubblicato sul B.U.R. n.26 del 27/03/2017-di approvazione ed emanazione del Bando di Concorso per l'ammissione di n. 80 (ottanta) medici al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Campania, strutturato a tempo pieno, triennio 2017/2020;

d) Decreto Dirigenziale n. 9 del 29/06/2017- pubblicato sul B.U.R.C. n.53 del 3 luglio 2017-di approvazione del Bando di riapertura dei termini del concorso per l'ammissione di n. 80 (ottanta)medici al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Campania a tempo pieno, triennio 2017/2020 ai sensi del D.M. 7.6.2017;

Decreto dirigenziale n.19 del 04/10/2017- pubblicato sul B.U.R.C. n.73 del 03/10/2017-avente ad oggetto "Concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale 2017-2020 – Ammissione candidati";

f) Decreto dirigenziale n.29 del 31/10/2017 –Concorso per l'Ammissione al Corso di formazione specifica in Medicina Generale 2017/2020-Formulazione Graduatoria Unica Regionale;

g) Decreto dirigenziale n.39 del 14.12.17 recante la "Graduatoria Unica Regionale" degli idonei del Concorso per l'Ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2017/2020 pubblicato sul BURC Regione Campania n.91 del 18.12.2017;

nonché di tutti gli altri atti meglio nell'epigrafe del ricorso precisati e nonché per l'accertamento del diritto dei ricorrenti di essere ammessi al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2017/2020 indetto dalla Regione Campania;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2018 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorso va notificato anche nei confronti di tutti coloro che qualora fosse accolto si vedrebbero superati da una diversa valutazione della posizione di parte ricorrente e che, dato l'alto numero di tali posizioni va autorizzata la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami in via telematica, secondo le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Regione Campania dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione di numero superiore a quella di parte ricorrente;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";

6.- l'indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei contro interessati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, la Regione Campania ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione Terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che la Regione Campania resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento, previo versamento del relativo importo, come per legge per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, non sussistono le ragioni, previste dall'art. 55 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 per l'accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, avuto riguardo alla censura di mancata redazione di una graduatoria unica nazionale in tema di Corsi in Formazione specialistica in Medicina Generale, contestata dalla sezione, tra le altre con sentenza del 30 novembre 2015, n. 13492 confermata dal Consiglio di Stato, sez. III 6 maggio 2016, n. 1839;

Ritenuto che le spese della fase cautelare vadano al definitivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), così dispone:

autorizza la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Respinge l'istanza cautelare.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Alfredo Storto, Consigliere

L'ESTENSORE
Pierina Biancofiore

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone